

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 17 dicembre 2012

Oggetto: Adempimenti di fine anno – Chiusura per ferie.

Circolare numero 033/2012

***Si segnala la chiusura dello Studio per le festività natalizie
nei giorni 24 dicembre e 31 dicembre***

In sintesi

A fine 2012 il datore di lavoro (sostituto d'imposta) deve operare il conguaglio IRPEF di fine anno tenendo conto di tutti i compensi erogati a ciascun collaboratore in denaro, in servizi e in natura (fringe benefits). Il percipiente può chiedere di tener conto anche di compensi percepiti da altri sostituti d'imposta. I compensi erogati entro il 12 gennaio 2013 si considerano percepiti nel 2012.

Approfondimento

Il sostituto d'imposta nel calcolare la tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve tener conto della quota parte di retribuzione erogata ai dipendenti e loro familiari sottoforma di beni e servizi.

Questo Studio per poter effettuare correttamente le operazioni di conguaglio di fine anno ha la necessità di avere notizia di tutti i **benefits o compensi in natura** concessi nel 2012, quali:

- veicoli aziendali concessi in uso ai dipendenti;
- fabbricati dati in uso ai dipendenti;
- polizze assicurative – anche cumulative – stipulate a favore dei dipendenti;
- valore delle cassette natalizie;
- prestiti concessi ai dipendenti;
- eventuali telefoni cellulari concessi in uso;
- sconti su merci e prodotti aziendali.

Se il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati non supera complessivamente nell'anno € 258,23 tale valore non concorre a formare il reddito del percipiente.

Se invece, i beni o i servizi hanno un valore superiore, l'intero ammontare sarà tassato.

Le "liberalità" concesse in occasione di festività, come – ad esempio – le cassette natalizie, possono essere ricomprese nei fringe benefit di cui sopra e quindi non essere considerate reddito qualora il loro valore, sommato ad altri compensi in natura (veicoli, prestiti, sconti ecc), complessivamente non sia superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta.

Analogamente non costituiscono reddito imponibile le eventuali **convenzioni, buoni spesa o buoni sconto** emessi da terzi (negozi, supermercati, produttori ecc) acquistati dal datore di lavoro e distribuiti ai dipendenti nel limite complessivo annuo di 258,23 € .

In calce alla presente riportiamo un riepilogo dei principali fringe benefit.

Conguaglio unificato

I dipendenti e collaboratori che nel 2012 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati da parte di altri datori di lavoro, hanno facoltà di chiedere al datore di lavoro di effettuare il conguaglio cumulando tutti i redditi percepiti (conguaglio unificato). A tal fine devono consegnare il mod. CUD rilasciato dal precedente datore di lavoro.

Criterio di cassa allargato.

a - Tassazione del reddito di lavoro dipendente

Si ricorda che ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati è applicabile il cosiddetto principio di cassa allargato che considera percepiti dal dipendente, e quindi tassabili nel periodo d'imposta, anche i compensi riferibili all'anno 2012, ma corrisposti entro il 12 gennaio 2013.

I compensi corrisposti entro sabato 12 gennaio 2013 pertanto, parteciperanno alla formazione del reddito imponibile per il periodo d'imposta 2012 mentre i compensi corrisposti dopo il 12 gennaio saranno tassati con i compensi del 2013.

Per individuare la data del 12 gennaio, il momento da prendere a riferimento è quello in cui *"... il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore"*, CM 326/E del 23.12.1997.

In pratica, se il pagamento viene effettuato:

- con bonifico bancario: considerato che l'accredito sul c/c del beneficiario richiede almeno 1 giorno lavorativo dall'operazione di bonifico telematico e 2 giorni se bonifico cartaceo (salvo che l'operazione avvenga sulla stessa banca) e che non è più consentito l'accredito con valuta fissa beneficiario con data precedente a quella dell'operazione, bisognerà accertarsi con la propria banca in quale data fare l'operazione affinché il compenso si renda disponibile sul conto del beneficiario entro il giorno 12 gennaio 2013;
- con assegno bancario: la data è quella indicata nell'assegno e l'uscita in contabilità deve essere rilevata con la medesima data;
- in contanti: l'uscita in contabilità deve essere rilevata con data non posteriore al 12/01/2013 (si ricorda la soglia di 999,99€ per il pagamento in contanti).

b - Determinazione del reddito d'impresa

Il principio di cassa allargato vale anche per quanto riguarda la deducibilità in capo alla società dei compensi corrisposti agli amministratori.

Considerato infatti che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti e che sono deducibili dal reddito dell'erogante nel periodo d'imposta in cui i compensi stessi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore, detti compensi saranno deducibili dal reddito 2012 della Società erogante solo se saranno corrisposti entro il 12 gennaio 2013.

Per quanto riguarda i compensi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti ai dipendenti o ai collaboratori la deducibilità segue sempre il criterio della competenza; le retribuzioni degli stessi saranno deducibili nel periodo d'imposta 2012 anche se saranno corrisposte dopo il 12.1.2013.

c - Determinazione del reddito professionale

Per i professionisti che imputano i costi secondo il principio di cassa invece, l'Agenzia delle Entrate con cir. 54/E del 19.6.2002 ha disposto che:

"In applicazione del principio di cassa assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo le spese effettivamente sostenute dal professionista o artista nel periodo d'imposta, nell'esercizio della professione o arte esercitata.

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

Si ritiene pertanto che i compensi corrisposti dal professionista a lavoratori dipendenti nel periodo dal 1 al 12 gennaio 2002, ancorche' riferiti a prestazioni rese nel 2001, devono essere dedotti dal reddito del professionista nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettiva e documentata corresponsione del compenso e pertanto nel periodo d'imposta 2002.

Infatti, il criterio c.d. di "cassa allargata", previsto dall'art.48, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, trova applicazione solo in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.“

RIEPILOGO TRATTAMENTO DEI PRINCIPALI “BENEFITS”

- compensi in natura vengono tassati al loro valore “normale” con la precisazione che i generi in natura prodotti dall'azienda sono valutati al prezzo normalmente praticato al grossista; i beni non prodotti ma commercializzati sono valutati al prezzo praticato sul mercato locale per beni della stessa specie. I beni ceduti ai dipendenti o a familiari a carico, non concorrono a formare il reddito imponibile se il valore calcolato con i criteri di cui sopra, non è superiore a € 258,23 all'anno. N.B: Qualora il valore dei beni ceduti superi tale plafond, l'intero importo diventa imponibile.
- servizi aziendali di trasporto casa-lavoro e ritorno, organizzati dal datore di lavoro o affidati a terzi, per la generalità o categorie di lavoratori sono esenti da tassazione e da contribuzione. L'eventuale rimborso del costo degli abbonamenti al mezzo pubblico è tassato.
- somministrazioni di vitto tramite servizio mensa, le convenzioni con ristoratori, il c.d. servizio mensa diffuso tramite Ticket Restaurant Card (T.R.C.), i buoni pasto sino a € 5,29 al giorno, i rimborsi a piè di lista delle ricevute del ristorante in occasione di trasferte fuori comune, sono esenti da tassazione. L'indennità sostitutiva di mensa è invece sempre soggetta a tassazione, ma per i lavoratori edili e altri occupati in cantieri mobili a determinate condizioni l'indennità sostitutiva di mensa fino 5,29 € giornalieri non è considerata reddito.
- l'uso di veicoli aziendali concessi a titolo gratuito e personale, determina una tassazione in capo al beneficiario in misura corrispondente al costo sostenuto dall'azienda per l'ammortamento, la manutenzione e i consumi dell'automezzo. Qualora l'automezzo sia utilizzato promiscuamente, per necessità sia aziendali che personali, la tassazione viene conteggiata forfettariamente sul costo chilometrico (non superiore a quello previsto da apposite tabelle ACI) corrispondente a 4.500 Km anno.(si veda in merito la nostra circ.n.27/2012)
- la concessione di prestiti senza interessi o a tasso agevolato determina una tassazione calcolata su un valore corrispondente al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento esistente a fine anno (0,75% da luglio 2012) e gli interessi effettivamente praticati al lavoratore.
- i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato costituiscono una retribuzione in natura per un importo pari alla differenza tra la rendita catastale (o il canone di mercato) – aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso – e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso. Se al lavoratore viene fatto obbligo di dimora nell'alloggio, la base imponibile si riduce al 30% della differenza citata.
- l'utilizzo di opere e servizi di utilità sociale istituite dal datore di lavoro a favore della generalità dei lavoratori e loro familiari, per educazione, istruzione, ricreazione e culto non costituisce retribuzione in natura. I servizi e le opere devono riguardare strutture di proprietà dell'azienda (es.campo sportivo) e non derivare dal sostenimento dei costi da parte dell'azienda (ad esempio sostenimento dei costi per l'iscrizione dei dipendenti a strutture ricreative).
- le somme destinate alla generalità o categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido, di colonie climatiche o per l'assegnazione di borse di studio ai familiari dei lavoratori sono esenti da tassazione.
- l'uso del telefono cellulare aziendale può essere tassato in base ai consumi rilevabili dalle bollette del gestore; non esiste – né si esclude – una specifica previsione di tassazione

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

forfettaria del costo della bolletta sulla base di un accordo motivato che salvaguardi l'inerenza del costo per l'impresa.

- i rimborsi spese che non costituiscano indennità di trasferta, se effettuati in forma forfettaria, sono sempre tassabili.
- il rimborso chilometrico, le indennità di trasferta e i rimborsi di spese, pranzi e trasporti, ancorché documentati, sostenuti dal lavoratore in occasione di spostamenti o trasferte nell'ambito del territorio comunale, sede dell'azienda presso la quale il lavoratore è stato assunto o successivamente trasferito, sono sempre tassati. Nell'ambito del territorio comunale restano deducibili le sole spese di trasporto bus, taxi, ecc, comprovate dal biglietto emesso dal vettore.
- i rimborsi spese o i rimborsi chilometrici erogati ai lavoratori – sia in forma analitica che forfettaria – per recarsi dalla propria abitazione alla sede dell'azienda sono sempre tassabili.
- i contributi a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (anche versati dal datore di lavoro) per l'assistenza sanitaria non concorrono a formare il reddito fino a € 3.615,20.
- le erogazioni effettuate in forza di accordi aziendali a fronte di spese per assistenza sanitaria necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, non concorrono a formare la base imponibile.
- le polizze sottoscritte dal datore di lavoro a favore dei lavoratori per soddisfare esigenze personali (plz.fideiussorie), familiari (plz.famiglia) e finanziarie (unit/index linked) del dipendente costituiscono integralmente reddito.
- le polizze infortuni professionali, sottoscritte dal datore di lavoro a favore del lavoratore, non costituiscono reddito imponibile; le polizze per infortuni extraprofessionali costituiscono reddito imponibile;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana costituiscono reddito e danno luogo ad una detrazione d'imposta del 19%.
- le generiche polizze per spese sanitarie sottoscritte dal datore di lavoro costituiscono fringe benefits imponibile.
- le polizze per la responsabilità civile dei dipendenti nell'adempimento delle loro funzioni non costituiscono reddito.

Servizio mensa diffuso (Ticket Restaurant Card):

Considerato l'interesse che riveste la materia diamo di seguito evidenza di una particolare forma di mensa aziendale che – pur non trovando indicazioni nelle disposizioni normative – è stata oggetto di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.63 del 17 maggio 2005).

La risoluzione di cui è cenno ricorda che le somministrazioni di vitto fatte nell'ambito delle mense aziendali non costituiscono reddito in capo ai dipendenti e che le convenzioni con i ristoranti sono equiparate alla mensa aziendale, una particolare forma di convenzione con i ristoranti può essere anche costituita attraverso una c.d. Ticket Restaurant Card (T.R.C.), in tale ipotesi ci si trova di fronte ad un vero e proprio servizio mensa diffuso e non ad un buono pasto tradizionale. Pertanto per le convenzioni mediante TRC non sono previsti i limiti di esenzione tipici dei buoni pasto che – ricordiamo – non sono considerati reddito nei limiti di 5,29 € giornalieri.

Ricordiamo che il servizio mensa per non avere rilevanza ai fini reddituali deve essere concesso a tutti i dipendenti o a categorie di dipendenti. In base alle indicazioni ministeriali per categorie di dipendenti si intendono non solo le categorie civilistiche (operai, impiegati, quadri, dirigente), ma anche ad esempio: *“tutti gli operai del turno di notte”, “tutti quelli di un certo livello”*. L'importante è che *“la qualifica individuata sia sufficiente ad impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale di imposta”*.